



ORDINANZA N° 55 /2020

Il Presidente

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO: il D.P.R. 23/06/2000 con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza ora parte della più ampia circoscrizione della AdSP MTC;

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, il Presidente esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94, tra cui il potere di ordinanza previsto dall'art. 6 e le funzioni da 36 a 55 e correlate norme del codice della navigazione;

VISTO: il Master Plan delle aree portuali che definisce l'assetto per terminals operativi per settori omogenei, come recepito dal Comitato di gestione con delibera del 3.7.2018, e che prevede le aree a rotazione collocate nei rispettivi ambito omogenei merceologici;

VISTA: l'ordinanza n. 27/2012 dell'ex Autorità Portuale di Salerno, quivi integralmente richiamata e parte integrante della presente Ordinanza, recante la disciplina delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo della merce in aree demaniali non in concessione ex art. 50 cod. nav.;

VISTA: l'Ordinanza n. 35 /2020 che regolamenta ulteriormente la fattispecie specificando che le aree ex art. 50 cod nav possono aver durata limitata nel tempo e si ritiene non superiore ai 90 gg. annui, al fine di assicurare la effettiva temporaneità prevista dalla norma, ed altre modalità operative di maggiore durata, ai sensi dell'art. 24 rcn come indicato dal competente Ministero IT con nota n. 15432 del 19.6.2020;

CONSIDERATO che il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*»; ed in particolare l'art. 103 co 2. Per cui *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.....*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 recante proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU serie generale n.248 del 07-10-2020), in base alla quale ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza e' prorogato, fino al 31 gennaio 2021;

RITENUTO di dover provvedere in conseguenza di tale disposizione governativa,

ORDINA

Art. 1

In relazione alle previsioni dell'art. 103 co. 2 del dl 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ed a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 recante proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, il termine di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 35/2020 è prorogato al 3 Maggio 2021 .

Restano ferme le altre disposizioni di cui alla Ordinanza n. 35/2020 .

Napoli, 28.10.2020

Il Presidente
Dr. Pietro Spirito